

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA  | Presidente                                                |
| (MI) FAUSTI     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CETRA      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) SANTARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERSANO    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 13/07/2021

## FATTO

Con ricorso del 31 marzo 2021, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, senza ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, proponeva ricorso, chiedendo il rimborso pro quota degli oneri per complessivi € 2.982,67 in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* oltre interessi dal reclamo al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, preliminarmente escludeva l'applicabilità alla fattispecie in contestazione della c.d sentenza "Lexitor"; sosteneva la legittimità del modulo del contratto oggetto di ricorso, costantemente riconosciuto dall'ABF come conforme alla legge; affermava la correttezza dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata in merito ai costi/oneri *recurring*; mentre, con riferimento ai costi/oneri *up front*, l'intermediario negava la rimborsabilità di tali voci, poiché riferite alla fase preliminare del finanziamento. In merito ai premi assicurativi non goduti, l'intermediario sosteneva che la Compagnia di Assicurazione avesse già provveduto al rimborso di € 142,04, in base a quando previsto dalle CGA. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 12 settembre 2013, per un importo di € 33.160,00, da corrispondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente con decorrenza dal 31 dicembre 2017, dopo il pagamento di 49 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dalla parte ricorrente. Da tale documentazione e, segnatamente, dalle condizioni contrattuali, è possibile rilevare i costi e le commissioni applicate al contratto *de quo*: commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, commissioni mandataria per la gestione del finanziamento e provvigioni intermediario del credito, oltre a costi assicurativi inerenti ad una polizza vita e ad una polizza rischio impiego. Dalla descrizione contrattuale dei costi e delle commissioni, si evince come le commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto e le provvigioni all'intermediario del credito abbiano natura *up front*, poiché inerenti all'attività istruttoria e, comunque, attività preliminari e contestuali al perfezionamento del contratto.

In merito alla modalità di rimborso dei premi assicurativi non maturati, il contratto sottoscritto dal cliente rinvia alle formule attuariali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione; tale metodologia di calcolo del rimborso dei costi assicurativi, in alternativa al criterio *pro rata temporis*, è riconosciuta valida a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto; nel caso specifico, risulta in atti la proposta di assicurazione, sottoscritta dal cliente e datata 12/09/2013, in cui si precisa il ritiro del fascicolo informativo, all'interno del quale è specificato il criterio di calcolo utilizzato nell'ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento.

Il regolamento contrattuale, inoltre, nell'ipotesi di estinzione anticipata, prevede la non rimborsabilità delle commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni all'intermediario del credito, data la loro natura di costi *up front*.

Giova ricordare che la questione in oggetto, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso dei soli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei

paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); *b*) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli *cc.dd. up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c. – constata che: *a*) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; *b*) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; *c*) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; *d*) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; *e*) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò premesso, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, previa dichiarazione di nullità della clausola che esclude il rimborso delle commissioni aventi natura *up front* nell'ipotesi di estinzione anticipata, ritiene di dover determinare la retrocessione di tali commissioni e provvigioni, per via dell'estinzione anticipata, secondo il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 e la retrocessione dei costi assicurativi secondo il criterio contrattuale. Il Collegio, quindi, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, perviene al seguente risultato:

**Dati di riferimento del prestito**

|                              |             |                                                  |        |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| Importo del prestito         | € 24.415,16 | Tasso di interesse annuale                       | 5,75%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Importo rata                                     | 268,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 59,17% |
| Data di inizio del prestito  | 01/12/2013  | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 37,85% |

| rate pagate                               | 49 | rate residue | 71 | Importi  | Natura onere          | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
|-------------------------------------------|----|--------------|----|----------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti                           |    |              |    |          |                       |                         |                |                         |          |
| Commissioni per il perfezionamento (a)    |    |              |    | 643,20   | Upfront               | 37,85%                  | 243,43         |                         | 243,43   |
| Commissioni per la gestione (b)           |    |              |    | 643,20   | Recurring             | 59,17%                  | 380,56         | 380,56                  | 0,00     |
| Provvigioni intermediario del credito (c) |    |              |    | 3.859,20 | Upfront               | 37,85%                  | 1.460,56       |                         | 1.460,56 |
| Premio vita (g)                           |    |              |    | 231,55   | Criterio contrattuale |                         | 77,70          |                         | 77,70    |
| Premio impiego (h)                        |    |              |    | 307,19   | Criterio contrattuale |                         | 64,34          |                         | 64,34    |
| Totale                                    |    |              |    | 5.684,34 |                       |                         |                |                         | 1.846,03 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Campi da valorizzare |  |
| Campi calcolati      |  |

La somma risultante dalla tabella è inferiore alla richiesta formulata dal ricorrente (€ 2.982,67) poiché quest'ultimo chiede il rimborso per tutte le voci secondo il criterio *pro rata temporis*.

L'intermediario afferma che la Compagnia di Assicurazione ha proceduto al rimborso dei premi assicurativi non goduti quantificati in € 142,04, distinti rispettivamente in rischio impiego (€ 64,34) e rischio vita (€ 77,70); a comprova, allega le comunicazioni intercorse con le Compagnie di Assicurazione, tuttavia il ricorrente non ha confermato la ricezione dei relativi importi.

Il Collegio rappresenta che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Il Collegio, pertanto, rileva come nel caso specifico, residui da rimborsare al ricorrente l'importo totale di euro 1.846,00, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi dal reclamo al saldo.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.846,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA